

Coronavirus: chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche dal 23/03/2020

Tabella riassuntiva delle nuove misure restrittive previste dal **DPCM 22 marzo 2020** ed efficaci su tutto il territorio nazionale **dal 23 marzo fino al 3 aprile**.

NUOVE MISURE	DESCRIZIONE
Sospensione delle attività produttive	<p>Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle "necessarie" per garantire la filiera alimentare, farmaceutica e dei trasporti, indicate nell'All. 1 DPCM 22 marzo 2020 (l'elenco, corredato da codici ATECO, potrà essere modificato con decreto del MISE sentito il parere del MEF).</p> <p>Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.</p> <p>Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.</p> <p>Le imprese le cui attività sono sospese devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.</p> <p>Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.</p>
Attività consentite	<p>Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali (L. 146/90) e le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'All. 1 DPCM 22 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; - ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; - attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti; - attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. <p>Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni richieste.</p> <p>In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.</p>
Altre attività	<p>Le attività professionali non sono sospese, restano ferme le raccomandazioni contenute all'art. 1, p. 7, DPCM 11 marzo 2020, tra cui il ricorso al lavoro agile e l'incentivazione all'utilizzo di ferie e congedi.</p> <p>Per le pubbliche amministrazioni restano ferme le misure straordinarie in materia di lavoro agile previste dall'art. 87 DL 18/2020.</p> <p>Per le attività commerciali restano ferme le restrizioni disposte dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.</p>
Divieto di trasferimento in altro Comune	<p>Sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.</p> <p>E' soppressa la disposizione che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, c. 1 lett. a), DPCM 8 marzo 2020).</p>